

AI SENSI DI LEGGE SI ATTESTA CHE  
LA PRESENTE COPIA, COSTITUITA  
N. FOGLI È CONFORME  
ALL'ORIGINALE.  
TORINO, LI 17 DIC. 2014



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE

**OGGETTO: TORINO – edificio denominato Ex Casa Bellono -Via Corte d'Appello, 14  
C.T.: Fg. 1245 particella 59 e C.F.:Fg. 1245 particella 59 sub. 13, 14, 16, 17, 18 e 19  
AUTORIZZAZIONE ALLA ALIENAZIONE**

**VISTO** il Titolo I della parte seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n 137 e s.m.i.*, che sostituisce il Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490 e la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

**VISTE** in particolare le disposizioni degli artt. da 54 a 57 bis del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio e s.m.i. ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n 137*, relativi all'alienazione dei beni culturali;

**VISTA** la richiesta presentata dalla Città di Torino prot. 6394 del 3/10/2014 recepita a protocollo con n. 9803 del 31/10/2014 e successiva integrazione prot. 7155 del 03/12/2014 recepita a prot. n. 10761 del 04/12/2014 per ottenere l'autorizzazione alla alienazione per l'immobile in oggetto

**VISTA** l'istruttoria attuata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Torino, Asti, Biella Cuneo e Vercelli trasmessa con parere favorevole all'alienazione con nota prot. 24129 del 03/12/2014 assunta a protocollo con n. 10754 del 04/12/2014

**CONSIDERATO** che l'immobile in oggetto è soggetto alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs 42/2004 e s.m.i citato in premessa, poiché riveste l'interesse di cui all'art 10 comma 1 del citato Decreto, come accertato ai sensi dell'art 12 del D.Lgs 42/2004 con decreto n. 1 in data 07/01/2014;

**CONSIDERATO** che il bene in oggetto non rientra tra quelli descritti all'art. 54, comma 1 e 2 e art.55, comma 1 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i citato in premessa;

**CONSIDERATO** che l'alienazione proposta assicura la tutela e la valorizzazione del bene e non ne pregiudica il pubblico godimento, né comporta destinazioni d'uso incompatibili con il carattere storico artistico del bene stesso o tali da recare danno alla sua conservazione;

**IL DIRETTORE REGIONALE PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DEL PIEMONTE**

**AUTORIZZA**

Ad alienare l'immobile in oggetto ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio e s.m.i. ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n 137*, alle seguenti vincolanti prescrizioni:

- dovrà essere garantita la conservazione del bene mediante l'attuazione di adeguate opere di manutenzione, restauro e recupero, i cui progetti dovranno essere sottoposti all'approvazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Torino Asti Biella Cuneo e Vercelli, ai fini del rilascio del nulla osta, ai sensi del comma 3 sexies dell'art 55 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.. Si precisa che per l'immobile in oggetto gli interventi dovranno essere rispettosi dell'insieme architettonico e di quant'altro necessario alla tutela del bene stesso non individuabile allo stato attuale di conoscenza e da verificare in fase di esame di progetto. In particolare in considerazione dell'esistente collegamento dei subalterni 17 e 19 con il fabbricato adiacente denominato "Ex Preture", si prescrive che, per il caso previsto di accorpamento di tali subalterni con il

confinante edificio anch'esso alienando, i futuri interventi dovranno mantenere le caratteristiche tipologiche e architettoniche congruenti con l'originario edificio di appartenenza denominato "Ex Casa Bellono" e non compromettere la lettura dell'impianto architettonico storicamente costituitosi;

- L'immobile in questione potrà essere destinato ad attività socioculturali e uffici;
- L'immobile non potrà essere destinato ad usi incompatibili, né ospitare servizi che comportino apparati tecnologici invasivi; l'inserimento di impianti per le barriere architettoniche non dovrà interferire negativamente con i valori costruttivi del fabbricato;
- Dovrà essere mantenuta la pubblica fruizione del bene;
- Le prescrizioni e le condizioni della presente autorizzazione siano riportate nell'atto di alienazione, esse sono anche trascritte nei registri immobiliari;

Si ricorda inoltre che il futuro atto di alienazione, come ogni altro analogo e successivo atto, dovrà essere notificato a questa Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici del Piemonte e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Torino Asti Biella Cuneo e Vercelli nei termini prescritti dall'art. 59 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i..

Torino, 17 DIC 2014

**IL DIRETTORE REGIONALE**  
*dott. Mario TURETTA*

